



05606-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Vito Di Nicola - Presidente -
Claudio Cerroni - Relatore -
Gastone Andreazza
Gianni F. Reynaud
Fabio Zunica

Sent. n. sez. 1283
CC - 20/10/2020
R.G.N. 21873/2020

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da
(omissis) , nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 17/07/2020 del Tribunale di Mantova

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 17 luglio 2020 il Tribunale di Mantova, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali ed in parziale riforma del decreto di sequestro preventivo del 13 maggio 2020 del Giudice per le indagini preliminari, ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca in via diretta nei confronti della s.r.l. (omissis) delle somme di denaro, pari ad euro 52.119,19, giacenti sul conto corrente intestato alla stessa società al momento della consumazione dei reati di cui agli artt. 81 capoverso cod. pen. e 5 d.lgs. 10

marzo 2000, n. 74, in merito ai quali era indagato (omissis) quale legale rappresentante della stessa s.r.l. (omissis).

2. Avverso la predetta decisione quest'ultimo ha proposto ricorso per cassazione allegando un articolato motivo di impugnazione, quanto alla ritenuta mancanza assoluta di motivazione.

2.1. In particolare, era stata eccepita in primo luogo, nei motivi di riesame, la mancata consegna dell'informazione di garanzia di cui all'art. 369 cod. proc. pen. contenente l'invito a nominare un difensore di fiducia ovvero la designazione di difensore d'ufficio, mentre l'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. era stato notificato successivamente all'esecuzione del sequestro preventivo. Al riguardo, l'ordinanza si era limitata a rilevare la mancata specificazione della lesione al diritto di difesa, mentre era stata proprio l'omessa comunicazione all'indagato dei diritti difensivi a rendere impossibile l'esercizio dei medesimi diritti.

2.2. Quanto poi all'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto, la valutazione del *fumus* era stata affidata alla produzione di prospetti riepilogativi redatti dalla polizia giudiziaria e contenenti un mero elenco delle fatture attive e passive della società. Al riguardo, il Tribunale si era limitato a sostenere che non vi erano motivi per sostenere la non veridicità dei dati riportati dalla Guardia di Finanza, così omettendo in realtà di affrontare la questione.

2.3. In relazione poi alla censura difensiva, secondo cui il sequestro preventivo per equivalente nei confronti dell'amministratore sarebbe stato possibile solamente all'esito della valutazione dello stato patrimoniale della persona giuridica, si da verificare l'impossibilità di sequestro diretto del profitto del reato nei confronti dell'ente che aveva tratto vantaggio dalla commissione del reato, l'ordinanza si era limitata a ribadire l'esistenza del *fumus* e l'esattezza dell'ammontare del profitto.

2.4. Vi era stata infine violazione del divieto di *reformatio in peius*, dal momento che il Giudice per le indagini preliminari non aveva accolto la richiesta di sequestro finalizzato alla confisca diretta sui conti della società, ed invece a ciò aveva provveduto il Tribunale del riesame senza alcuna impugnazione da parte della pubblica accusa.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è infondato.

4.1. In relazione al primo motivo di censura, l'obbligo di dare avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, previsto dagli artt. 356 e 364 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen. per il sequestro probatorio, non trova applicazione nella diversa ipotesi di sequestro preventivo, poiché mentre il primo è atto di indagine del P.M. o della P.G. per il quale, al momento della sua esecuzione, è necessario l'eventuale presidio della garanzia difensiva, il secondo ha natura di misura cautelare finalizzata ad evitare che la libera disponibilità del bene possa protrarre o aggravare le conseguenze del reato o determinare la commissione di altri reati ed è atto disposto dal giudice quale soggetto processuale neutrale (Sez. 3, n. 13605 del 19/02/2015, Cavallaro e altri, Rv. 262862; Sez. 3, n. 22120 del 29/04/2015, Generosi, Rv. 263990).

Invero è stato appunto osservato che l'art. 321 cod. proc. pen. non prevede che il decreto di sequestro debba contenere dette indicazioni; non è previsto da alcuna disposizione di legge neppure l'obbligo per la polizia giudiziaria di avvisare, in sede di esecuzione, l'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, essendosi al riguardo precisato infatti che le norme di cui agli artt. 356 e 364 cod. proc. pen. e 114 disp. att. c.p.p., che prevedono tale avviso in tema di sequestro probatorio, non trovano applicazione nell'ipotesi di sequestro preventivo attesa la diversità delle esigenze presidiate, ovvero quelle di evitare che la libera disponibilità del bene possa protrarre o aggravare le conseguenze del reato o determinare la commissione di altri reati

In relazione infatti a tale questione, è stato così infine precisato (per completezza argomentativa, ancorché in specie il sequestro preventivo sia stato disposto dal Giudice per le indagini preliminari) che, in tema di sequestro preventivo disposto di iniziativa della polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 321 comma terzo-*bis* cod. proc. pen., non sussiste obbligo di dare avviso all'indagato, presente al compimento dell'atto, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. (è stato chiarito che il legislatore ha previsto l'avviso ex art. 114 cit. soltanto in relazione agli atti di cui all'art. 356 cod. proc. pen., in considerazione della vocazione probatoria di questi ultimi e della conseguente necessità di controllo della regolarità dell'operato della polizia giudiziaria)(Sez. U, n. 15453 del 29/01/2016, Giudici, Rv. 266335).

4.1.1. Ciò posto, quindi, la doglianza è infondata, proprio per l'insussistenza dell'obbligo ed a prescindere dall'eventuale pregiudizio difensivo, tra l'altro neppure compiutamente allegato alla stregua dei complessivi rilievi formulati invece in merito dall'ordinanza impugnata (cfr. pag. 7 Tribunale di Mantova).

4.2. In relazione poi al secondo profilo di censura, nella valutazione del *fumus commissi delicti*, quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice

del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l'impostazione accusatoria, e plausibile un giudizio prognostico negativo per l'indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell'accusa (Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677).

Alcuna censura può essere così formulata nei confronti del provvedimento impugnato, atteso che il Tribunale ha appunto dato conto che i militari operanti avevano analizzato le annualità oggetto di verifica, calcolando l'imposta evasa tenendo conto degli elementi passivi e dei costi sostenuti dalla società in ciascun anno oggetto di verifica, laddove tutte le fatture sulla cui base era stato operato il calcolo erano compiutamente indicate nella comunicazione di notizia di reato in atti, con loro numerazione progressiva, i dati fiscali dei soggetti coinvolti, natura e data delle operazioni, imponibile ed Iva. Né, infine, secondo l'ordinanza censurata, erano state allegate ragioni per le quali la visione diretta delle fatture avrebbe condotto ad un accertamento difforme rispetto all'ammontare dell'imposta evasa.

In tal senso, quindi, il *fumus* risulta compiutamente verificato (né il ricorso ha inteso confrontarsi puntualmente con i rilievi che precedono, che integrano in ogni caso una motivazione tutt'altro che apparente), tanto più che è stato anche rilevato – ad ulteriore conforto di quanto precede – che le presunzioni legali previste dalle norme tributarie, pur non potendo costituire di per sé sole fonte di prova della commissione dei reati previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n.74, hanno un valore indiziario sufficiente ad integrare il *fumus commissi delicti* idoneo, in assenza di elementi di segno contrario, a giustificare l'applicazione di una misura cautelare reale (Sez. 3, n. 26274 del 10/05/2018, Malluzzo, Rv. 273318).

Alcuna illegittima inversione probatoria risulta compiuta, alcun concreto elemento di segno contrario – tenuto naturalmente conto della sede cautelare - risulta allegato in relazione alle emergenze siccome adeguatamente e analiticamente riportate.

4.3. In ordine al terzo motivo di impugnazione, l'ordinanza del Tribunale ha dato atto (senza che al riguardo sia stata mossa specifica censura) che in sede di riesame era stata richiesta *"l'estensione dell'oggetto del sequestro per equivalente nei confronti dell'ente fino a ricomprendervi anche gli immobili di proprietà della società, con conseguente dissequestro dei beni immobili di proprietà dell'indagato"* (cfr. pag. 8 del provvedimento).

A fronte di siffatta richiesta, del tutto correttamente il Tribunale ha disatteso l'istanza, osservando che nei confronti della società di capitali - di cui l'odierno ricorrente era legale rappresentante - non poteva essere disposta la confisca per

equivalente per la commissione dei reati di omessa dichiarazione ma solo la confisca diretta del profitto del reato, in quanto persona giuridica non estranea al reato che ha beneficiato dell'illecito.

Infatti il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, non basandosi sul nesso di pertinenzialità della *res* rispetto al reato, è legittimo soltanto se i proventi dell'illecito non sono rinvenuti nella sfera giuridico - patrimoniale dell'indagato o, nel caso di reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, non sono rinvenuti nella sfera patrimoniale dell'ente nel cui interesse il reato tributario è stato commesso, dovendo farsi ricorso a questo istituto solo quando non sia possibile procedere al sequestro diretto del profitto, del prodotto o del prezzo del reato (Sez. 3, n. 46709 del 28/03/2018, Carriero, Rv. 274561). Infatti, in tema di reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, l'onere motivazionale del giudice che dispone la confisca di valore prevista dall'art. 12-*bis*, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 di beni dell'imputato, attesa la natura obbligatoria di detto provvedimento, è limitato alla sussistenza dei presupposti legali della sua applicazione, consistenti nella impossibilità di disporre la confisca diretta del profitto o del prezzo del reato nel patrimonio della persona giuridica, nella disponibilità del bene oggetto di confisca per equivalente da parte dell'autore materiale del reato e nella corrispondenza del valore del bene al profitto o al prezzo del reato (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Papini, Rv. 274816).

In definitiva, pertanto, in caso di reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica il sequestro preventivo funzionale alla confisca, nei confronti della società, è possibile solo sui beni su cui disporre la confisca diretta, previa individuazione del profitto del reato; in mancanza, è possibile il sequestro per equivalente dei beni dell'imputato (Sez. 3, n. 43816 del 01/12/2016, dep. 2017, Di Florio, Rv. 271254). Invero, quando si procede per reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, è legittimo il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente dei beni dell'imputato, sul presupposto dell'impossibilità di reperire il profitto del reato nei confronti dell'ente, nel caso in cui, successivamente alla imposizione del vincolo cautelare, dallo stesso soggetto non siano indicati i beni nella disponibilità della persona giuridica su cui disporre la confisca diretta (Sez. 3, n. 40362 del 06/07/2016, D'Agostino, Rv. 268587).

In conclusione, pertanto, in caso di reati tributari commessi dall'amministratore di una società, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto, nei confronti dello stesso, solo quando, all'esito di una valutazione allo stato degli atti sullo stato patrimoniale della persona giuridica, risulti impossibile il sequestro diretto del profitto del

reato nei confronti dell'ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato (Sez. 4, n. 10418 del 24/01/2018, Rubino, Rv. 272238).

4.3.1. Ciò posto, il legale rappresentante aveva richiesto il sequestro per equivalente nei confronti della società, quindi perlomeno dando conto che non vi erano beni per provvedere ad un sequestro in via diretta del profitto del reato. Al riguardo, correttamente, il Tribunale ha disatteso – secondo i principi – la richiesta siccome formulata in sede di riesame, istanza che secondo l'indagato avrebbe in tesi comportato il dissequestro dei beni immobili personali di proprietà.

4.4. Per quanto infine concerne l'ultimo motivo di censura, l'eventuale lamentela circa la pretesa *reformatio in peius* non può che giungere dal difensore dell'indagato, che sia anche legale rappresentante della società, munito peraltro di procura speciale (cfr. Sez. 5, n. 2465 del 24/09/2018, dep. 2019, Berna, Rv. 275257; Sez. 5, n. 9435 del 10/11/2011, dep. 2012, Pambianchi, Rv. 251997). In specie, al contrario, lo stesso ricorso risulta anzi presentato in proprio nella persona del ricorrente (cfr. Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Ruan e altri, Rv. 271231), senza alcuna spendita del nome della persona giuridica.

Tutto ciò a tacere delle considerazioni svolte dall'ordinanza impugnata quanto alla giustificazione del provvedimento siccome infine disposto (revoca del sequestro per equivalente nei riguardi della società, e sequestro diretto per un importo inferiore), in ordine alle quali il ricorso non prende posizione limitandosi a dedurre la richiamata *reformatio*.

5. In ragione di quanto precede, pertanto, l'impugnazione va considerata complessivamente infondata.

5.1. Ne consegue quindi il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 20/10/2020

Il Consigliere estensore

Claudio Cerroni



Il Presidente

Vito Di Nicola

Vito Di Nicola

